

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

DELIBERAZIONE

n. 1868

del 27-11-2019

O G G E T T O

Servizio di trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni per disabili e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi del Distretto Est dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Proponente: UOS Gare
Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 1917

Il Direttore dell'UOS Gare riferisce che:

“con l’atto deliberativo n. 764 del 15.05.2019 è stato disposto di indire una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in piattaforma “Sintel”, suddivisa su due lotti, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni per disabili e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi, per un periodo di tre anni, con facoltà di prosecuzione per ulteriori due anni, suddiviso su due distinti lotti territoriali in base alla collocazione geografica dei Centri Emodialisi e dei Centri Diurni: Lotto n. 1 – Distretto Est e Lotto n. 2 – Distretto Ovest con base d’asta triennale di € 1.200.000,00 per il Lotto 1 e di € 1.200.000,00 per il Lotto 2, IVA esclusa;

il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. S97 del 21.05.2019, nella G.U.R.I. n. 62 del 29.05.2019, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, mentre la documentazione di gara è stata resa disponibile nel sito internet dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;

entro il termine previsto ha presentato offerta per il Lotto 1 unicamente l’operatore economico Tundo Vincenzo S.p.A. di Zollino (LE), mentre per il Lotto 2 non sono pervenute offerte;

con deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 21.08.2019 è stata autorizzata la prosecuzione della procedura di gara relativa al Lotto n. 1 (Distretto Est), riservando a successivi provvedimenti la verifica della convenienza tecnico-economica dell’offerta pervenuta e l’eventuale aggiudicazione, mentre è stata dichiarata deserta quella relativa al Lotto n. 2 (Distretto Ovest) per assenza di offerte;

in data 03.09.2019, 24.09.2019 e 13.11.2019 si sono svolte le sedute amministrative del seggio di gara, durante le quali è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata, tra la quale figura anche la dichiarazione della Tundo Vincenzo S.p.A. relativa a due risoluzioni contrattuali disposte in danno della medesima da due diverse Stazioni Appaltanti, più in particolare:

- il Comune di Fidenza, con deliberazione n. 991 del 19 novembre 2018, ha disposto la risoluzione del contratto avente ad oggetto *“il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico e il conseguente affidamento del servizio ad altro appaltatore”* stipulato per la durata di sei anni decorrenti dal 20 novembre 2016 fino al 31 agosto 2022 per asseriti disservizi verificatisi da maggio 2018;

- l’Unione delle Terre d’Argine, con determinazione n. 1064 del 29.11.2018, ha risolto il contratto con la Tundo Vincenzo S.p.A. per il servizio di trasporto scolastico anche per alunni diversamente abili, nonché per il trasporto per attività educative e culturali stipulato per la durata di sei anni decorrenti dall’anno scolastico 2015/2016 sulla base di asseriti gravi inadempimenti.

Entrambe tali risoluzioni sono state contestate giudizialmente dalla Tundo Vincenzo S.p.A. che ha altresì allegato gli atti di citazione con i quali ha contestato le predette risoluzioni, chiedendone la dichiarazione di illegittimità e di infondatezza, oltre alla condanna degli Enti locali al risarcimento dei danni.

Dalla documentazione prodotta dalla Tundo Vincenzo S.p.A. emerge che nell’ambito dell’esecuzione di due distinti contratti di trasporto scolastico la Società ha commesso gravi irregolarità:

- il Comune di Fidenza ha lamentato, tra le varie, la ripetuta mancata effettuazione di un numero considerevole di corse (ben sette in data 23.05.2018 e sei in data 17.09.2018) nella stessa giornata per assenza degli autisti; frequenti ritardi nelle corse per la mancata conoscenza dei percorsi da parte degli autisti; l’utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli descritti in sede di offerta nonché la circolazione di mezzi in assenza di valida revisione, sanzionata con la sospensione dei veicoli dalla circolazione;

- l'Unione delle Terre d'Argine ha contestato alla Tundo Vincenzo S.p.A., tra le varie, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza per riscontrata inadeguatezza degli estintori, degli pneumatici, degli specchi retrovisori; la mancata effettuazione di alcune corse; la sostituzione degli autisti della Società con autisti dell'Amministrazione, in quanto erano malati anche i sostituti; l'uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati nell'offerta; l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza; la mancanza del sistema AVM per tre trimestri; la mancanza delle schede di manutenzione; la mancanza di tagliandi informativi su sei mezzi.

Con riferimento al quadro normativo che assume rilievo nel caso concreto, è utile sottolineare che l'art. 80, comma 5°, lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016 (introdotta dal D.L. 135/2018, conv. nella L. 12/2019), applicabile *ratione temporis* alla gara in questione, prevede l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico che *“abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili...”*.

Si evidenzia altresì che in base alla formulazione attuale, a differenza che secondo la precedente versione dell'art. 80, comma 5°, lett. c), che faceva rientrare le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto tra i gravi illeciti professionali, la semplice instaurazione di un giudizio avverso la risoluzione contrattuale non preclude l'esclusione dalla gara, purché l'esclusione venga motivata con riferimento al tempo trascorso dalla violazione ed alla gravità della stessa.

In considerazione della *ratio* della norma, che è quella di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità ed affidabilità, in pendenza dei due contenziosi ed alla luce della documentazione acquisita agli atti, con nota prot. n. 100961 dell'8.10.2019 l'Azienda ULSS 8 Berica ha comunicato alla Tundo Vincenzo S.p.A., ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990, di ravvisare i presupposti per l'esclusione dalla procedura di gara in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5°, lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016, invitandola nel contempo a far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

A tale comunicazione la Società ha fornito riscontro con nota del 18.10.2019, agli atti, con la quale ha negato la sussistenza della causa di esclusione prevista dal Codice degli appalti, deducendo, in particolare, che dopo le modifiche normative introdotte dal D.L. 135/2018, a fronte di precedenti risoluzioni contrattuali, non vi può essere automaticità nell'esclusione dell'operatore economico, trattandosi di una valutazione connotata da discrezionalità e che esige una motivazione rafforzata, sottolineando l'obbligo per l'Amministrazione di verificare se le precedenti risoluzioni contrattuali figurino nel casellario ANAC ed, in caso negativo, vale a dire di assenza di annotazioni, evidenziando come un eventuale giudizio di gravità delle stesse non sarebbe conforme ai canoni di adeguatezza e plausibilità.

La Società ha, inoltre, richiamato due recenti sentenze del Consiglio di Stato, asserendo che le fattispecie decise dai Giudici sono del tutto simili a quella in esame (Cons. Stato, sez. V, 27.09.2019, n. 6490 e Cons. Stato, sez. III, 18.09.2019, n. 6234), concludendo come sulla scorta di tali pronunce le due risoluzioni contrattuali subite dalla Tundo Vincenzo S.p.A. non producano alcuna automatica conseguenza ai fini dell'esclusione dalla gara indetta dall'ULSS 8 e che, non risultando le risoluzioni in questione iscritte nel casellario informatico dell'ANAC, le stesse non possono essere ritenute gravi.

A tale riguardo non si può innanzi tutto non rilevare come il richiamo operato dalla Tundo Vincenzo S.p.A. alle due sentenze sopra citate non appaia in realtà pertinente alla vicenda in esame.

Inoltre, al medesimo proposito, si evidenzia che in data 07.11.2019 è stata iscritta nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213 comma 10°, D.Lgs. 50/2016, l'annotazione relativa al provvedimento di risoluzione per inadempimento adottato dal Comune di Fidenza.

Per quanto attiene invece alla risoluzione disposta dall'Unione delle Terre d'Argine, con comunicazione del 12.11.2019 (acquisita al prot. n. 114207) agli atti, l'Ente ha riferito di averla segnalata all'ANAC per l'annotazione nel Casellario in data 28.12.2018; che l'ANAC ha riscontrato comunicando l'avvio del procedimento di annotazione nel Casellario, anticipando pure il contenuto dell'annotazione che il competente Ufficio intendeva inserire nel Casellario Informatico, salvo poi comunicare, con nota dell'8.08.2019, la sospensione dell'attività di annotazione nel Casellario Informatico, in adesione alla decisione Consiliare del 26.06.2019, confermata in data 10.07.2019 con Comunicato del Presidente dell'Autorità.

A tal proposito appare utile sottolineare che la sospensione dei procedimenti di annotazione delle notizie utili è stata disposta allo scopo di ridefinire i presupposti per l'iscrizione delle "notizie utili" nel Casellario, nelle more della modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera del 6.06.2018, ma che la stessa ANAC aveva già anticipato il contenuto dell'annotazione che intendeva inserire nel Casellario Informatico.

Ad ogni modo si ribadisce che nel caso in esame – a differenza che in quello deciso dal Consiglio di Stato - non si contesta all'operatore economico alcuna omissione nel rendere informazioni utili ai fini della partecipazione alla gara, bensì si ritiene compromessa l'affidabilità del medesimo alla luce delle risoluzioni disposte dal Comune di Fidenza e dall'Unione delle Terre d'Argine, valutazione connotata da un ampio margine di apprezzamento, come sancito dalla giurisprudenza (ex multis cfr. TAR Lazio Roma, sez. I, 21.10.2019, n. 12106).

Nel caso concreto appaiono sussistere tutti i presupposti per l'esclusione della Tundo Vincenzo S.p.A. dalla partecipazione alla gara indetta dall'ULSS 8 Berica.

In particolare le inadempienze contestate alla Tundo Vincenzo S.p.A. dal Comune di Fidenza e dall'Unione delle Terre d'Argine, la cui ripetizione peraltro è indice di una persistente carenza professionale, inducono a ritenere che l'operatore economico in questione non sia affidabile, tanto più in rapporto alla diversa ed indubbiamente più delicata – in considerazione delle particolari condizioni dei soggetti beneficiari del servizio - prestazione oggetto della gara indetta dall'ULSS 8, che riguarda il trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi.

E' evidente, infatti, che essendo la dialisi una terapia salvavita anche un semplice ritardo nell'esecuzione del trasporto di un paziente potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute di quest'ultimo, mentre la mancata somministrazione della terapia per l'omessa effettuazione di una corsa potrebbe risultare addirittura fatale.

Se i disservizi che hanno condotto alle risoluzioni contrattuali con il Comune di Fidenza e con l'Unione delle Terre d'Argine si ripetessero in costanza del contratto con l'ULSS 8, le conseguenze potrebbero essere pertanto gravissime per l'incolumità dei soggetti destinatari del servizio.

La Tundo Vincenzo S.p.A. nella propria nota ha inoltre sottolineato l'esiguità delle penali applicate dalle stazioni appaltanti rispetto al valore complessivo degli appalti, che a suo dire determinerebbe la non ragionevolezza del giudizio di gravità preannunciato dall'ULSS 8, ma anche tale argomentazione non può essere ritenuta dirimente alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di esclusione, raccordata al concetto di importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale e tenuto presente che la gravità dell'inadempimento non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, bensì alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (cfr. *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 22.10.2014, n. 22346; Cass. civ. sez. III, n. 15363/2010).

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che siano ravvisabili le significative e persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti di cui all'art. 80, comma 5°, lett. c-ter), D.Lgs. 50/2016, e di cui alle Linee Guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivi aggiornamenti e che ricorra pertanto il motivo di esclusione dalla gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni per disabili e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi anche sotto il profilo della gravità della fattispecie, attesa la natura delle inadempienze sopra descritte; della connessione tra la condotta valutata e l'oggetto dell'appalto in corso, trattandosi dell'esecuzione del servizio di trasporto in favore di persone con disabilità frequentanti i centri diurni e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi e del tempo trascorso dalle suddette violazioni, risalendo "le significative e persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti" nonché entrambe le risoluzioni a circa un anno fa."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di escludere ai sensi dell'art. 80, comma 5°, lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016 la Tundo Vincenzo S.p.A. dal Lotto 1 della gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni per disabili e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi, indetta con bando pubblicato nella G.U.U.E. S97 del 21.05.2019 e nella G.U.R.I. n. 62 del 29.05.2019;

3. di approvare i verbali del 03.09.2019, del 24.09.2019 e del 13.11.2019, riguardanti le sedute amministrative del seggio di gara, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (All. 1);
4. di dichiarare deserta la procedura di gara;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 28-11-2019 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-11-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA SU DUE LOTTI, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI PAZIENTI NON ALLETTATI IN TRATTAMENTO DIALITICO AI CENTRI EMODIALISI

VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

GARA N. 7426883

ID SINTEL 110881434

Alle ore 11:30 del 3 settembre 2019, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOS Gare, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto.

Sono presenti per l'ULSS 8 "Berica", quali componenti del seggio di gara:

PRESIDENTE: Dott. Stefano Affolati - Direttore UOS GARE e RUP di gara

TESTIMONE: Dott. Francesco Sardegna - Assistente Amministrativo dell'UOS GARE

TESTIMONE: Dott. Roberta Casarotto - Collaboratore Amministrativo dell'UOS GARE.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica" n. 764 del 15 maggio 2019 è stata indetta la presente gara per il servizio di trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni per disabili e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica", suddiviso su due distinti lotti territoriali in base alla collocazione geografica dei Centri Emodialisi e dei Centri Diurni: Lotto n. 1 – Distretto Est e Lotto n. 2 – Distretto Ovest;
- la gara si svolge attraverso il sistema telematico "ARIA" (ex "ARCA") della Regione Lombardia denominato "Sintel", da cui è stato attribuito il codice di gara ID SINTEL 110881434;
- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 15 di venerdì 12 luglio 2019) ha presentato offerta per il Lotto 1 l'operatore economico TUNDO VINCENZO SpA di Zollino (LE), mentre per il Lotto 2 non sono pervenute offerte;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica" n. 1286 del 21 agosto 2019, per le motivazioni ivi indicate, è stata autorizzata la prosecuzione della procedura di gara relativa al Lotto n. 1 (Distretto Est), riservando a successivi provvedimenti la verifica della convenienza tecnico-economica dell'offerta pervenuta e l'eventuale aggiudicazione, mentre è stata dichiarata deserta quella relativa al Lotto n. 2 (Distretto Ovest) per assenza di offerte, autorizzando nel contempo l'espletamento di una nuova procedura aperta, alle medesime condizioni tecnico-economiche della gara già bandita, per quanto riguarda l'affidamento del servizio in oggetto per il Distretto Ovest.

Sulla base di quanto sopra si procede con l'iter di gara per il Lotto 1.

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma digitale dell'operatore economico concorrente non rilevando alcuna anomalia.

  8

Si procede, quindi, con l'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente, come richiesto dal Disciplinare di gara.

Si rileva che la documentazione richiesta risulta regolarmente presentata dalla ditta partecipante, ma il concorrente ha, tra l'altro, dichiarato che due Amministrazioni (Comune di Fidenza e UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE) hanno risolto, in danno della medesima ditta, il contratto di trasporto scolastico, producendo altresì copia degli atti di citazione avverso a tali risoluzioni.

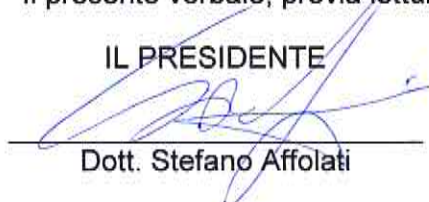
Si reputa quindi necessario rinviare ad un'altra seduta l'esame degli atti di citazione prodotti dalla ditta Tundo, al fine di verificare le circostanze che hanno indotto le Amministrazioni sopra citate a risolvere il contratto, oltre che le tesi difensive della ditta, poiché la nuova formulazione dell'art. 80 comma 5 del d.lgs. 50/2016, che trova applicazione nella gara in oggetto (pubblicata in GURI il 29 maggio 2019) e, in particolare, con l'introduzione della lettera c-ter), prevede che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico che ha dimostrato *significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità dello stesso.*

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso all'operatore economico partecipante.

La seduta ha termine alle ore 13:00.

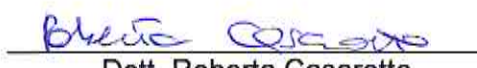
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE


Dott. Stefano Affolati

I TESTIMONI:


Dott. Francesco Sardegna


Dott. Roberta Casarotto

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA SU DUE LOTTI, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI PAZIENTI NON ALLETTATI IN TRATTAMENTO DIALITICO AI CENTRI EMODIALISI

II VERBALE

GARA N. 7426883

ID SINTEL 110881434

Alle ore 14:00 del 24 settembre 2019, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOS Gare, si svolge la seconda seduta riservata del seggio di gara.

Sono presenti per l'ULSS 8 "Berica", quali componenti del seggio di gara:

PRESIDENTE: Dott. Stefano Affolati - Direttore UOS GARE e RUP di gara

TESTIMONE: Dott. Francesco Sardegna - Assistente Amministrativo dell'UOS GARE

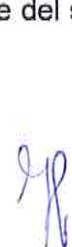
TESTIMONE: Dott. Roberta Casarotto - Collaboratore Amministrativo dell'UOS GARE.

Si procede con la lettura degli atti di citazione allegati dalla ditta Tundo Vincenzo Spa avverso due Amministrazioni (Comune di Fidenza e UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE) che hanno risolto, in danno della medesima ditta, il contratto di trasporto scolastico, al fine di verificare se ricorre la causa di esclusione prevista dal comma lett. c-ter) dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Un atto di citazione è avverso la Deliberazione Comune di Fidenza n. 991 del 19 novembre 2018 che reca la risoluzione del contratto con la ditta Tundo Vincenzo Spa avente ad oggetto *"il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico e il conseguente affidamento del servizio ad altro appaltatore"* ed è stata contestata giudizialmente dinanzi al Tribunale di Parma, presso il quale pende il giudizio RG 526/2019.

Dal suddetto atto di citazione della ditta Tundo risulta che le contestazioni mosse dal Comune di Fidenza nell'atto di diffida n. 41429 del 25/10/2018 sono le seguenti:

- 1) Mancata effettuazione di n. 7 corse in data 07/05/2018 (la difesa della Tundo sostiene che *si è verificata un'assenza imprevista di 3 autisti e non avendo l'appaltatrice possibilità per intervenire con l'incarico ad autisti sostitutivi*) e n. 3 corse in data 08/05/2018 (*perdurante assenza degli autisti preposti e un ritardo operativo e degli autisti sostitutivi*) con applicazione di penale, prot. n. 19449/2018, di € 10.000,00;
- 2) Mancata effettuazione di una corsa in data 23/05/2018 con applicazione di penale, prot. n. 25280/2018, di € 1.000,00;
- 3) Mancata effettuazione di n. 6 corse in data 17/09/2018 con applicazione di penale, prot. n. 36508/2018, di € 6.000,00;
- 4) Reiterata inadempienza dell'offerta (in relazione al parco macchine) di cui alla contestazione prot. n. 36529/2018 e mancata corsa in data 02/10/2018 con applicazione di penale prot. n. 39415/2018 di € 1.000,00, per inadeguata formazione del personale sostitutivo;
- 5) Mancata sostituzione del coordinatore operativo addetto all'organizzazione del servizio con sede operativa in Fidenza (contestazione prot. 38219/2018);

- 6) Mancata corsa in data 12/10/2018 con applicazione di penale prot. n. 41096/2018 di € 1.000,00;
- 7) Ritardi nei percorsi rispetto ai tempi indicati nel piano di trasporto e applicazione di penale di € 300,00 (prot. 39476 del 12/10/2018).

Per quanto riguarda la contestazione di cui al punto n. 4, la difesa sostiene che la ditta ha successivamente ottemperato agli obblighi inerenti al parco macchine e scaturenti dall'offerta tecnica presentata.

- 8) Contestazione prot. 43279 del 13/11/2018 per mancata effettuazione di una corsa sul tragitto in data 07/11/2018 e ritardo di circa 30 minuti sul trasporto degli alunni in data 08/11/2018;
- 9) Diffida prot. 41404 del 26/10/2018 per mancato pagamento della mensilità di settembre 2018, *ma le giustificazioni sono state ritenute soddisfacenti in considerazione del fatto che l'Amministrazione non ha dovuto procedere all'intervento sostitutivo per il pagamento degli emolumenti e non ha ulteriormente contestato il presunto inadempimento agli obblighi gravanti sull'appaltatore nei confronti della propria manodopera;*
- 10) Novembre 2018: Utilizzo di mezzi con revisione scaduta, fermati dalla polizia municipale, ancorché si eccepisca che la richiesta di revisione fosse stata prenotata prima della scadenza della revisione;
- 11) 05.11.2018: Utilizzo di un autobus avente la porta di salita e discesa degli alunni danneggiata e che non garantiva la perfetta chiusura degli stessi (difesa Tundo Spa: *a seguito delle diffida formalizzata in pari data la società appaltatrice comunica l'avvenuto ripristino del mezzo mediante riparazione*);
- 12) Blocco di un autobus e quindi mancata effettuazione della corsa tg EB016YL dalla polizia stradale per motivi riguardanti l'uso del cronotachigrafo (difesa Tundo: *tali situazioni non sono affatto imputabili alla ditta appaltatrice, in quanto esultanti dalle condizioni di circolazione dell'autoveicolo o sulla idoneità alla circolazione*);
Il predetto blocco veniva risolto dalla ditta esecutrice del servizio con l'uso del mezzo sostitutivo di scorta che però, come comunicato, il giorno successivo non ha potuto assicurare il pieno servizio a causa di un imprevisto sul sistema di apertura/chiusura della porta. Ad ogni modo, dalla giornata successiva è stata ripristinata la piena operatività del trasporto sulla linea in questione;
- 13) 07.11.2018 ritardo nell'effettuazione del servizio per imprevista assenza dell'autista;
- 14) 08.11.2018 ritardi di mezz'ora (difesa Tundo: *dovuti alla non perfetta conoscenza del percorso da compiere dall'autista sostitutivo*);
- 15) 10.12.2018 mancata effettuazione di una linea, e mancato passaggio da 2 fermate;
- 16) 21.01.2019: contestazione di irregolarità nell'esecuzione del servizio.

Da un secondo atto di citazione prodotto dalla ditta Tundo Spa, anche l'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, con determinazione n. 1064 del 29/11/2018 ha inteso risolvere il contratto con la Tundo Spa, per il servizio di trasporto scolastico anche per alunni diversamente abili, nonché per il trasporto per attività educative e culturali (durata del contratto di anni 6, importo € 2.868.174,64).

La ditta Tundo ha contestato la risoluzione, in quanto non si sarebbe verificata alcuna delle ipotesi di risoluzione previste dal capitolato di gara.

- 1) Contestazione del 13.04.2018 su inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (estintori, pneumatici, specchi retrovisori), totale € 1.500,00 (difesa ditta Tundo: *le gomme nuove e gli specchietti erano in deposito e la colpa del mancato montaggio è stata dei dipendenti*);
- 2) Mancata effettuazione di due corse, totale € 2.000,00 (difesa Tundo: *è imputabile all'Amministrazione che ha sospeso l'utilizzo dei mezzi per presunto mancato rispetto delle altre disposizioni sulla sicurezza*);

- 3) Linea eseguita con mezzo dall'amministrazione e di suo personale per assenza di autisti (€ 1.000,00);
- 4) Ritardo sulla linea 1, 10/15 minuti (€ 300,00);
- 5) Contestazione 29 giugno 2018, penale complessiva di € 7.500,00 per i seguenti motivi:
 - uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati nell'offerta;
 - manca sistema AVM;
 - manca schede di manutenzione;
 - manca dei tagliandi informativi su 6 mezzi;
 - manca schede di registrazione degli interventi di pulizia;

(difesa ditta Tundo: "l'atto del Committente si focalizza su fattori formali o comunque su questioni documentali che non hanno avuto una importanza sostanziale con riferimento all'esecuzione del servizio. Non si vede in che modo, ad esempio, l'utilizzo di mezzi diversi da quelli comunicati possa tradursi in un vulnus sostanziale dell'interesse del Committente se comunque il servizio è stato svolto con mezzi equivalenti").

Nonostante la pendenza dei giudizi avverso le intervenute risoluzioni contrattuali, dagli atti allegati dalla ditta Tundo Spa risulta che si sono verificate una serie di infrazioni nel corso del 2018 astrattamente idonee a minare l'affidabilità della ditta partecipante, tanto più a fronte della loro gravità, dell'esiguo tempo trascorso, nonché della situazione delicata dell'utenza del servizio che questa Amministrazione intende affidare (persone con disabilità e pazienti non allettati in trattamento dialitico, le cui condizioni appaiono incompatibili con il rischio di saltare una seduta di dialisi).

Preliminarmente ad un eventuale provvedimento di esclusione, si rende necessario, ai sensi dell'art. 7 del l. n. 241 del 1990 e dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, richiedere alla ditta partecipante di produrre eventuali controdeduzioni.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso all'operatore economico partecipante.

La seduta ha termine alle ore 16:15.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE


Dott. Stefano Affolati

I TESTIMONI:


Dott. Francesco Sardegna


Dott. Roberta Casarotto

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA SU DUE LOTTI, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI PAZIENTI NON ALLETTATI IN TRATTAMENTO DIALITICO AI CENTRI EMODIALISI

III VERBALE

GARA N. 7426883

ID SINTEL 110881434

Alle ore 11:30 del 13 novembre 2019, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOS Gare, si svolge la terza seduta riservata del seggio di gara.

Sono presenti per l'ULSS 8 "Berica", quali componenti del seggio di gara:

PRESIDENTE: Dott. Stefano Affolati - Direttore UOS GARE e RUP di gara

TESTIMONE: Dott. Francesco Sardegna - Assistente Amministrativo dell'UOS GARE

TESTIMONE: Dott. Roberta Casarotto - Collaboratore Amministrativo dell'UOS GARE.

Dopo l'esame degli atti citazione allegati dalla ditta Tundo Vincenzo Spa nel corso della precedente seduta, considerata la gravità delle inadempienze contestate rispettivamente dal Comune di Fidenza e dall'Unione delle Terre d'Argine, che hanno condotto alle risoluzioni contrattuali successivamente contestate giudizialmente dalla Tundo Vincenzo S.p.A., si è ritenuto di dare avvio al procedimento ex artt. 7 e ss. L. 214/1990, comunicando alla Società, con nota prot. 100961 dell'8.10.2019, inviata tramite Sintel che l'Azienda ravvisa i presupposti per disporre l'esclusione dalla gara ed invitandola a far pervenire proprie eventuali osservazioni al riguardo.

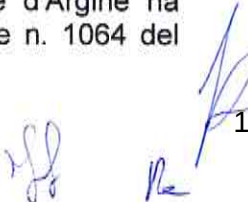
Sostanzialmente la Tundo Vincenzo S.p.A. ha inviato le proprie osservazioni con nota del 18.10.2019 (all. 1) con la quale ha in primo luogo sottolineato che le precedenti risoluzioni contrattuali non producono l'automatica esclusione dalla gara attuale e che, ai fini dell'esclusione, la stazione appaltante non può non verificare se le risoluzioni figurino o meno nel Casellario Informatico dell'ANAC, rilevando come non essendo le due risoluzioni in questione iscritte nel Casellario Informatico, non possono essere ritenute connotate dal requisito della gravità, richiesto ai fini della legittimità dell'esclusione.

Ha inoltre evidenziato la lieve entità delle inadempienze contrattuali che hanno condotto alle due risoluzioni oltre che l'esiguità del valore delle penali applicate a fronte delle violazioni commesse, concludendo che l'affidabilità della Tundo Vincenzo S.p.A. non può essere messa in discussione.

Con nota prot. 107778 del 24.10.2019 e con nota prot. 108393 del 28.10.2019, è stato chiesto rispettivamente al Comune di Fidenza ed all'Unione delle Terre d'Argine se avessero provveduto a comunicare all'ANAC le due risoluzioni contrattuali ai fini dell'annotazione nel casellario.

Successivamente, il Comune di Fidenza ha comunicato telefonicamente che l'annotazione, avente ad oggetto la risoluzione disposta con deliberazione n. 991 del 19.11.2018, è stata iscritta nel Casellario Informatico in data 7.11.2019 (all. 2).

In data 12.11.2019, con nota acquisita al prot. n. 114207, l'Unione delle Terre d'Argine ha comunicato di aver segnalato all'ANAC la risoluzione disposta con determinazione n. 1064 del

 13

29.11.2018 per l'annotazione nel Casellario in data 28.12.2018. L'ANAC ha riscontrato comunicando l'avvio del procedimento di annotazione, anticipando il contenuto di quest'ultima, salvo poi comunicare, con successiva nota dell'8.08.2019, la sospensione dell'attività di annotazione nel Casellario Informatico, in adesione alla decisione Consiliare del 26.06.2019, confermata in data 10.07.2019 con Comunicato del Presidente dell'Autorità.

Considerata la gravità delle inadempienze contestate alla Tundo Vincenzo S.p.A. dal Comune di Fidenza e dall'Unione delle Terre d'Argine, e tenuto conto del ridotto intervallo di tempo trascorso dalle medesime, che inducono a ritenere che l'operatore economico in questione non sia affidabile, tanto più in rapporto all'oggetto della presente gara, che riguarda il trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi, che non può ammettere disservizi come quelli ascritti alla Tundo Vincenzo S.p.A., appaiono sussistere tutti i presupposti per procedere all'esclusione della Società dalla gara.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso all'operatore economico partecipante.

La seduta ha termine alle ore 12:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE


Dott. Stefano Affolati

I TESTIMONI:


Dott. Francesco Sardegna


Dott. Roberta Casarotto



Zollino (LE), 18/10/2019

Spett.le
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi, 37
36100 - VICENZA
p.e.c. protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

Oggetto: Gara per il servizio di trasporto di persone con disabilità e di pazienti non allettati in trattamento dialitico indetta con deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 8 Berica n. 764 del 15.05.2019. **Osservazioni ex art. 7 della L. 241/1990 in riscontro alla nota prot. n. 0100961 dell'8.10.2019.**

Il sottoscritto Ing. Enrico Carmine Antonio Tundo, in qualità di legale rappresentante p.t. di Tundo Vincenzo s.p.a. (C.F. 03733040756), con sede in Zollino (LE) alla Via Madonna di Loreto n. 7, espone quanto segue in relazione all'oggetto.

Con la nota prot. n. 0100961 dell'8.10.2019 codesta Amministrazione ha comunicato alla scrivente società l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di gara in oggetto in quanto, *"a fronte delle due risoluzioni anticipate di contratto di cui codesta Società è stata destinataria nel novembre 2018, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24.06.2019 allegata alla domanda di partecipazione alla gara di cui all'oggetto"*, vi sarebbero i presupposti *"per l'esclusione dalla procedura in oggetto di codesta Tundo Vincenzo S.p.A. ai sensi dell'art. 80, comma 5°, lett. c-ter D.Lgs. 50/2016 e s.m.i."*, rilevando altresì che *"quanto rappresentato nella citata documentazione non può assumere rilievo in riferimento a quanto previsto nella norma sopra citata"*.

Con le presenti osservazioni, presentate ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, si intende dimostrare la non configurabilità nella fattispecie di una causa di esclusione nei confronti della Tundo Vincenzo.

1. Vero è, da un lato, che dopo le modifiche introdotte dal cd. "Decreto Semplificazioni" (D.L. 135/2018), affinché le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata siano causa di esclusione, non è più necessaria una sentenza o una mancata contestazione in giudizio.

Vero è tuttavia, dall'altro lato, che a seguito della novella legislativa viene introdotto per la stazione appaltante l'obbligo di motivare l'esclusione anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

In argomento ha osservato il Giudice amministrativo che non a tutte le pregresse risoluzioni contrattuali può annettersi un'automatica valenza escludente dalle procedure di gara, dovendosi preliminarmente verificare la gravità di dette risoluzioni.

Più in particolare – prosegue il Giudice amministrativo – nell'ambito di una valutazione complessiva circa la gravità di risoluzioni, valutazione connotata da discrezionalità e che necessita quindi di una motivazione più approfondita e rafforzata, la stazione appaltante non può non verificare se dette risoluzioni figurino o meno nel casellario ANAC nel senso che,

qualora in casellario non risulti alcuna annotazione, un eventuale giudizio di gravità delle stesse risoluzioni non sarebbe conforme a canoni di adeguatezza e plausibilità.

Giova riportare sul punto quanto di recente statuito dal Giudice amministrativo.

In un caso del tutto simile a quello di che trattasi, in cui un operatore economico aveva dichiarato in gara il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 evidenziando, nel contempo, anche la pendenza di tre risoluzioni contrattuali per grave inadempimento eccepito nei suoi confronti, il Consiglio di Stato ha affermato che, per potersi ritenere integrata un'ipotesi di grave illecito professionale *"è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell'ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento"*; pertanto, *"eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario, per gli effetti e con le modalità previste nell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell'impresa interessata, in considerazione dell'importanza e della gravità dei fatti"* (Cons. St., Sez. V, 27.9.2019, n. 6490).

In altra analoga fattispecie, in cui un operatore economico aveva persino omesso di dichiarare una risoluzione contrattuale subita, il Supremo Giudice amministrativo ha osservato che, sebbene *"la pendenza del giudizio civile avente ad oggetto un provvedimento di risoluzione non impedisca alla stazione appaltante di effettuare la valutazione sull'affidabilità dell'operatore cui si riferisce e di disporre l'esclusione, è ormai palese alla luce della nuova formulazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), derivante dal d.l. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge 12/2019"*, non poteva disporsi l'esclusione del medesimo operatore economico poiché, tra le altre ragioni contrarie, vi era quella secondo cui *"gli eventi che avrebbero dovuto essere dichiarati non figurano nei rispettivi Casellari ANAC"* (Cons. St., Sez. III, 18.9.2019, n. 6234).

Applicando tali coordinate al caso di specie, deve concludersi che le risoluzioni subite dalla Tundo Vincenzo non producono alcuna automatica conseguenza in termini di esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016 giacché le stesse, non risultando iscritte nel casellario informatico dell'ANAC, non possono ritenersi connotate dal requisito della gravità.

2. Occorre inoltre evidenziare che le due risoluzioni contrattuali dichiarate dalla scrivente società, avvenute l'una con il Comune di Fidenza e l'altra con l'Unione delle Terre d'Argine di Carpi, sono state entrambe disposte per inadempimenti non definitivamente accertati attesa la pendenza di contenziosi in sede giurisdizionale.

In proposito, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella di cui trattasi, il Giudice amministrativo ha valorizzato particolarmente la circostanza che le risoluzioni dichiarate fossero state contestate in giudizio e ancora *sub iudice*, desumendo dalla non definitività degli inadempimenti la non plausibilità/inadeguatezza di una valutazione in termini di gravità delle risoluzioni esaminate.

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha osservato quanto segue: *“il tribunale ha scrutinato la plausibilità ed adeguatezza delle giustificazioni addotte dalla controinteressata, puntualmente evidenziando che esse si appuntavano su un duplice rilievo: da un lato, la lieve entità delle inadempienze contrattuali che hanno dato luogo alla risoluzione, dall'altro la circostanza che gli episodi dichiarati sono contestati in giudizio ed ancora sub iudice (e, in sostanza, privi dei connotati della definitività dell'accertamento). ... Come bene rilevato dal primo giudice, assume dunque rilievo preminente nella fattispecie sia la mancanza di annotazioni inserite nel casellario, valorizzata dalla stazione appaltante, sia la pregnanza di contestazioni, anche giudiziali, evocate dalla C. in merito a ciascuno degli addebiti mossi”* (Cons. St., Sez. V, 27.9.2019, n. 6490, cit.).

Alla luce di tale statuizione diviene evidente che, nel caso di specie, il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati da codesta Amministrazione ai fini dell'esclusione della Tundo Vincenzo non può prescindere dal fatto che gli episodi di risoluzione contrattuale a carico della scrivente società siano tuttora *sub iudice* e, quindi, privi del connotato della definitività.

Ne discende che a tali risoluzioni non può assegnarsi automatica efficacia escludente alla partecipazione della scrivente alla gara atteso che, come sottolineato dalla giurisprudenza, la non definitività delle citate risoluzioni è un indice rivelatore della non gravità delle stesse.

Sotto altro profilo, non è superfluo rimarcare la lieve entità delle inadempienze contrattuali che hanno dato luogo alle succitate risoluzioni.

Come già evidenziato nella dichiarazione integrativa allegata al DGUE, la Tundo Vincenzo è stata destinataria della deliberazione n. 289 del 16.5.2018 di risoluzione del contratto rep. n. 22783/2017 sottoscritto con il Comune di Fidenza, avente ad oggetto *“il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico e il conseguente affidamento del servizio ad altro appaltatore”*, stipulato per la durata di anni sei decorrenti dal 20.11.2016 fino al 31.8.2022.

La risoluzione è stata disposta in ragione di asseriti disservizi nella gestione del servizio di trasporto scolastico, che vi sarebbero stati a decorrere dal maggio 2018, mentre nessun disservizio è stato segnalato nel periodo antecedente.

L'esecuzione contrattuale è proseguita anche nelle more del nuovo affidamento, ovvero fino alla data del 19.1.2019.

Tale provvedimento di risoluzione contrattuale è stato contestato giudizialmente dinanzi al Tribunale di Parma, dinanzi al quale pende il giudizio n. 526/2019 r.g., sicché il provvedimento non ha ancora carattere definitivo.

La citata risoluzione, alla quale non è stata prestata acquiescenza, non può essere considerata tale da porre in dubbio l'affidabilità della Ditta e non rientra nella fattispecie del grave illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), né si può qualificare come indice di una significativa e persistente carenza nell'esecuzione di un precedente contratto che determini una causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter).

Non solo sulla stessa non è ancora intervenuto alcun pronunciamento giurisdizionale che accerti – anche con provvedimento non definitivo – la legittimità del provvedimento risolutivo, ma la citata deliberazione del Comune di Fidenza è stata adottata a fronte dell'irrogazione di penali di valore esiguo concernenti singoli episodi, rispetto ai quali la

Tundo Vincenzo ha fornito, in ogni occasione, puntuale giustificazione volte a dimostrare l'esenzione di responsabilità in capo all'impresa appaltatrice sui temporanei disservizi, non attribuibili a colpa dell'appaltatore.

La Tundo Vincenzo è stata inoltre destinataria della determinazione dirigenziale n. 1064 del 29.11.2018 con la quale l'Unione delle Terre d'Argine di Carpi ha disposto la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 42 del 15.12/2015 relativo al servizio di trasporto scolastico per sei anni scolastici con inizio dall'anno scolastico 2015-2016 sulla base di asseriti *"gravi inadempimenti"*.

In particolare, l'ente committente ha ravvisato asseriti inadempimenti rispetto all'offerta tecnica e una presunta non corretta esecuzione del servizio, sfociata nell'applicazione di penali nei confronti della impresa appaltatrice.

Tale provvedimento di risoluzione contrattuale è stato contestato giudizialmente dinanzi al Tribunale di Modena, dinanzi al quale pende il giudizio n. 1822/2019 r.g., sicché neppure detto provvedimento ha ancora carattere definitivo.

Inoltre, le contestazioni che hanno caratterizzato il rapporto contrattuale, oltre ad essere infondate nel merito e pertanto inidonee a giustificare un provvedimento risolutivo, sono tutte di esigua importanza rispetto all'appalto complessivo, sia dal punto di vista economico che prestazionale.

Il committente ha infatti addebitato alla Tundo Vincenzo penali per l'importo di € 7.040,00 che, rapportato al valore dell'appalto (€ 2.868.174,64), dimostra indiscutibilmente l'esiguità delle contestazioni.

La lieve entità delle inadempienze in questione determina la non ragionevolezza del giudizio di gravità preannunciato da codesta Amministrazione in ordine ai fatti contestati alla scrivente società.

3. Va infine sottolineato che le Linee guida ANAC n. 6, nel delineare i *"criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali"*, stabiliscono che la rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando, tra l'altro, che *"l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata"*.

Ebbene, nella valutazione complessiva circa l'affidabilità professionale della scrivente società non può omettersi di considerare la portata dei contratti di appalto in relazione ai quali è intervenuta una risoluzione, la quale costituisce, in termini tanto tecnici quanto economici, appena un trentesimo del valore complessivo di tutti gli appalti affidati alla Tundo Vincenzo ad oggi in corso di regolare svolgimento.

Non solo.

A riprova dell'esigua portata delle vicende in parola, sono stati allegati al DGUE le attestazioni di regolare svolgimento dei principali servizi ad oggi svolti dalla Tundo Vincenzo, le quali certificano con efficacia fidefacente la complessiva affidabilità dell'impresa.

Peraltro, la tipologia dei servizi oggetto dei suddetti contratti attiene a servizi di natura diversa (scolastico) rispetto a quella oggetto della presente gara.

TUNDO VINCENZO s.p.a.

Via Madonna di Loreto, 7- 73010 ZOLLINO (LE) - Tel. 0836.567165 - Fax 0836.634955
Cod. Fisc. e Part. IVA Registro delle Imprese di Lecce 03733040756 - REA 241520 Cap. Soc. Euro 2.300.000,00 I.V.
www.tundovincenzospa.it - E-mail: info@pec.tundovincenzospa.it info@tundovincenzospa.it



Alla luce di quanto sin qui esposto, è evidente che una valutazione in termini gravi delle risoluzioni dichiarate dalla scrivente società appare contraria ai criteri indicati dall'ANAC nelle citate Linee guida e a qualsiasi canone di proporzionalità dell'azione amministrativa. Confidando in un positivo riscontro e in una conclusione dell'oggettivato procedimento in senso favorevole per la scrivente società, si porgono distinti saluti.

Ing. Enrico TUNDO
TUNDO VINCENZO s.p.a.
Via Madonna di Loreto, 7
73010 ZOLLINO (LE)
Tel. 0836.567165 - Fax 0836.634955
C.F. e P. IVA: 03733040756

ALL (2)

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Affolati Stefano
per conto di UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5
Codici fiscali oggetto della ricerca 03733040756
Data ricerca 7/11/2019

Sezione/i	Servizi
Cat. servizi	
Codice fiscale operatore economico	03733040756
Denominazione	TUNDO VINCENZO S.P.A.
Stazione appaltante	COMUNE DI FIDENZA
Estremi protocollo stazione appaltante	n.d.
Tipologia	Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti
CIG	6818224071 La stazione appaltante COMUNE DI FIDENZA (CF 82000530343), con modello di segnalazione A), acquisito al prot. ANAC n. 103498 del 17.12.2018, ha segnalato la risoluzione del contratto Rep. 22783 del 9.02.2017 avente ad oggetto "Appalto servizio trasporto scolastico ed extrascolastico. Importo € 2.309.536,19 CIG 6818224071" con escussione della cauzione, stipulato con la ditta Tundo Vincenzo s.p.a. (CF 03733040756), per grave inadempimento.
Testo annotazione	Il provvedimento di risoluzione per inadempimento adottato dal Comune di Fidenza, è stato impugnato dinanzi al Tribunale Civile di Fidenza presso il quale pende il giudizio RG n. 4100/2019 . La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informativo, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, adottato con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 533 del 6 giugno 2018 e non comporta l'automatica esclusione dalle gare pubbliche.
Pronunce TAR/CdS	
Nota bene	
Data primo inserimento	07-11-2019

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)